

APPROFONDIMENTO CIVILE

Troppe assenze, ma promosso lo stesso (TAR Lecce n. 1292/2025)

Data pubblicazione:	13/10/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

L'anno scolastico in questione era stato segnato da **ben 90 giorni di assenza**, dunque **ampiamente oltre i limiti consentiti**, cui si aggiungevano **frequenti ingressi posticipati e uscite anticipate**. Tali circostanze avevano indotto il consiglio di classe a deliberare la **non ammissione all'anno successivo**, ritenendo compromessa la possibilità di una valutazione **organica, complessiva e continuativa** dell'alunna.

Dall'altro lato, tuttavia, la studentessa — esempio perfetto di "**genio e sregolatezza**" — aveva conseguito **risultati complessivamente positivi[1]**, con **voti medio-alti e una condotta corretta**.

Proprio per questo, la **famiglia della minore**, assistita dall'**Avv. Alexandro Palmari**, **impugnava la decisione di bocciatura**, sottolineando che le assenze erano **riconducibili a motivi di salute** già noti alla scuola, per i quali era stato redatto e attuato un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**.

LA DECISIONE DEL TAR

Il **TAR Lecce** ha accolto il ricorso, ritenendo la decisione di bocciatura **illegittima e carente di motivazione**.

Il giudice amministrativo ha ricordato che, secondo l'art. 6 del D.Lgs. 62/2017, **la regola è la promozione**, e la non ammissione rappresenta un'**eccezione**, che deve essere **adeguatamente**

motivata.-

La scuola, invece, si era limitata a richiamare il numero di assenze, **senza considerare i buoni risultati ottenuti dalla studentessa** né formulare un giudizio sulle **possibilità di recupero.-**

Anche l'art. 14 del D.P.R. 122/2009 – che impone la frequenza minima dei tre quarti dell'orario annuale – consente **deroghe motivate**, specie in caso di **assenze documentate per motivi di salute**, purché non compromettano l'apprendimento.

Per il TAR, dunque, la scuola **non ha svolto un'istruttoria completa**, omettendo di valutare il percorso globale dell'alunna e di motivare perché, nonostante le buone prove, non fosse ritenuta idonea al passaggio di classe.-

Da qui, l'ordine all'Amministrazione di **procedere a un nuovo scrutinio entro 15 giorni**, consentendo nel frattempo alla ragazza di **frequentare la classe successiva.-**

NOTE

[1] Dalle pagelle, invece, emergeva un quadro tutt'altro che insufficiente:

- nel primo quadrimestre, la studentessa aveva **medie tra il 6,5 e l'8**, con punte di **9 in musica e scienze motorie**;
- nel secondo, un andamento analogo, con risultati più che sufficienti in quasi tutte le materie.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".